

## INFORMA

### ASPETTI FISICALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

L. N. 145/2018 ENTRATA IN VIGORE IL 1/01/2019

Sono di seguito evidenziate le principali novità fiscali della nuova Legge Finanziaria.

#### – PARTE PRIMA –

##### **ALIQUOTE IVA – commi 2, 3 e 4**

È confermato il **mantenimento per il 2019 dell'aliquota IVA ridotta del 10%** (passerà al 13% dal 2020) **e dell'aliquota IVA ordinaria del 22%** (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).

In sede di approvazione, è previsto che l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile anche ai **dispositivi medici** classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata ex Regolamento UE n. 2017/1925.

E' inoltre previsto che, ai fini dell'applicazione dell'IVA, tra i prodotti della **panetteria ordinaria** devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti / sostanze ammessi per la preparazione del pane con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla Legge, i cereali interi / in granella e i semi / semi oleosi / erbe aromatiche / spezie di uso comune.

##### **INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI – commi 7 e 8**

In sede di approvazione, è previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, sono applicabili le disposizioni ex art. 1, comma

36, Finanziaria 2008 ovvero la **non rilevanza** ai fini dell'applicazione dell'art. 96, TUIR degli **interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca** su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

##### **ESTENSIONE REGIME FORFETARIO – commi da 9 a 11**

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) sono confermate le seguenti modifiche.

E' previsto un **unico requisito di accesso** al regime in esame costituito dal **limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000** ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente.

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.

Sono state riviste, in sede di approvazione, le **cause di esclusione**, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;
- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

## **DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – comma 12**

In sede di approvazione, è stato previsto l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

## **FLAT TAX – commi da 17 a 22**

È confermata la possibilità, a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%**, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi / percepito **compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.**

**Non possono applicare** il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

## **NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – commi da 23 a 26**

L'attuale disciplina in materia di perdite d'impresa contenuta nell'art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:

- da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto ai successivi periodi;
- da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito;
- da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l'impossibilità del riporto ai periodi successivi.

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 **è confermato che "a regime":**

- **per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;**
- **per i soci** di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria, si applicano le **stesse regole previste per le società di capitali di cui sopra.**

## **SOPPRESSIONE IRES AGEVOLATA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO – commi 51 e 52**

In sede di approvazione, è prevista la **soppressione dell'IRES agevolata (12% anziché 24%)** a favore dei seguenti enti (con personalità giuridica):

- enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di assistenza e beneficenza;

- istituti di istruzione / studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza / istruzione;
- IACP, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

#### **CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI – comma 55**

Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi **pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento**, per ogni strumento, ora è concesso sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore).

L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

#### **CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – comma 59**

È confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti stipulati nel 2019 relativi a**

**unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

La cedolare secca **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019 **se al 15/10/2018 "risulti incorso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale"**.

#### **PROROGA IPER AMMORTAMENTO – commi da 60 a 65**

È confermata la proroga dell'iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:**

- entro il 31/12/2019;

ovvero

- entro il 31/12/2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta **differenziata** a seconda del costo di acquisizione degli investimenti, come di seguito specificato:

- fino a € 2,5 milioni 170%;
- da € 2,5 milioni a € 10 milioni 100%;
- da € 10 milioni a € 20 milioni 50%;
- oltre € 20 milioni --- .

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017**, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali

da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

#### **ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – comma 66**

L'agevolazione, **con effetto dall'1/01/2019**:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31/10/2018**;
- riguarda le estromissioni **poste in essere dall'1/01/2019 al 31/05/2019**;
- richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8% nella misura del **60%** entro il 30/11/2019, mentre il **rimanente 40%** entro il 16/06/2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

#### **PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 67, lett. a)**

È confermato il differimento del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati 31/12/2019. Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è **prorogata al 31/12/2019** la detrazione per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65%**.

È confermato che la detrazione in esame è **esclusa** se l'efficienza risulta **inferiore** alla **classe A** di prodotto.

La proroga **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021**.

#### **PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO – comma 67, lett. b), n. 1**

È confermata la proroga, per le **spese sostenute fino al 31/12/2019** della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del **50%**;
- su un importo **massimo di € 96.000**

#### **LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI UE – EXTRAUE – comma 245**

In sede di approvazione è **aumentato a € 15.000** (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante previsto dal comma 1 dell'art. 3, DL n. 16/2012, per l'acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE.

#### **INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE – commi 283 e 284**

In sede di approvazione è riconosciuto a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 207/96, a favore dei commercianti che **cessano l'attività consegnando la licenza** in Comune.

A tal fine l'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo.

In particolare, l'indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti **requisiti**:

- **62 anni di età (57 se donne)**;
- **iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti**.

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513.

È **prorogato** infine **l'aumento dello 0,09%** della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.

### **FATTURA ELETTRONICA A CONSUMATORI FINALI – comma 354**

E' ora previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono **rese disponibili dai servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate **su richiesta** dei consumatori stessi.

### **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – commi da 940 a 948**

In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31/12/2017** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

### **PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 1053 e 1054**

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto,

**alla data dell'1/01/2019**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e

associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30/06/2019** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**.

È stata **augmentata l'imposta sostitutiva** dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per i terreni.

### **ABROGAZIONE IRI – comma 1055**

È confermata l'abrogazione dell'**Imposta sul reddito d'impresa (IRI)** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018).

### **ABROGAZIONE ACE – comma 1080**

È confermata la soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE di cui alla Finanziaria 2017. Tuttavia **continua a trovare applicazione** il comma 2 dell'art. 3, DM 3.8.2017 **relativamente all'eccedenza ACE 2018** la quale potrà essere **riportata** (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero **trasformata** in credito d'imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito

se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.

#### **ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP – commi 1085 e 1086**

In sede di approvazione è disposta l'abrogazione:

- della **deduzione IRAP** di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 prevista a favore di tutti i soggetti IRAP (escluse banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici, dall'art. 11, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 446/97), per ogni **lavoratore a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- del **credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda**, riconosciuto dall'art. 1, comma 21, Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**.

#### **AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO – comma 1092**

In sede di approvazione la **riduzione del 50% della base imponibile IMU** prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, **è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori**.